



PROT. N. 4870

POZZA DI FASSA, 19 maggio 2014

OGGETTO: Ordinanza n. 28/2014

IL SINDACO

Vista la richiesta dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa di data 16.04.2014 assunta al prot. n. 3887 il 22.04.2014 volta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire un parcheggio a pagamento in località "Sauch" sulle pp. ff. n. 2133 e n. 2350;

Vista la deliberazione n. 90 del 23.06.2009 modificata con deliberazione n. 101 del 14.07.2009, con la quale la Giunta comunale ha delimitato le ZONE A TRAFFICO LIMITATO (denominate di seguito ZTL) di cui agli artt. 3, 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) al fine di salvaguardare il particolare ambiente silvo-pastorale delle valli nonché la tutela della salute e sicurezza pubblica;

Atteso che l'accesso veicolare alla Val de Sèn Nicolò di un numero considerevole di veicoli crea disagi alla circolazione, degrado ambientale, danno al patrimonio naturale e pregiudizio per la fruibilità turistica della zona;

Ritenuto indispensabile, al fine di contenere i problemi elencati, procedere ad una significativa limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli che accedono nella Val de Sèn Nicolò, pur consentendo una fruizione turistica della zona;

Considerato che il territorio della Val de Sèn Nicolò insiste gran parte sulle proprietà dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa che comunque è aperta all'uso pubblico e quindi soggetta alla disciplina del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione con esclusione di quanto regolato dalla L.P. 23.05.2007 n. 11 e dalla L.P. 15.03.1993 n. 8 nonché da eventuali specifiche altre disposizioni;

Preso atto che l'area descritta ed individuata in località "Sauch" è destinata a parcheggio dal P.R.G. e dal Piano Attuativo;

Ritenuto necessario consentire la fruizione dell'area in questione al maggior numero possibile di turisti, programmando un tipo di sosta "a rotazione", mediante il pagamento di una somma come stabilita dalla deliberazione giuntale n. 94 del 15.06.2011;

Sentito il parere favorevole della Giunta Comunale nelle seduta del 30 aprile 2014;

Visti il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

AUTORIZZA

Ai sensi degli artt. 24, 26 e 27 D.lgs 30.04.1992, n. 285, l'apertura al traffico, per i soli veicoli aventi larghezza inferiore ai m 2,00, dell'area di parcheggio di località "Sauch" sulle pp. ff. n. 2133 e n. 2350 e la gestione della sosta a pagamento, all'A.S.U.C. di Pozza di Fassa, con facoltà di appalto, secondo le norme di cui alla presente ordinanza, con l'onere della riscossione del pagamento, sollevandola comunque da ogni responsabilità per danni causati dalla circolazione dei veicoli all'interno del parcheggio, per furti di parti del veicolo od oggetti depositati all'interno degli autoveicoli parcheggiati o per atti vandalici perpetrati a danno dei mezzi stessi.

ORDINA

L'istituzione del **parcheggio a pagamento** in località "Sauch", nel territorio di proprietà dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa aperto all'uso pubblico, **dal 23 giugno al 7 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 17:00**, giorni festivi inclusi, a titolo oneroso con pagamento di un importo di **€ 3,00 per la sosta giornaliera** o di un importo di **€ 2,00 per la sosta pomeridiana a partire dalle ore 12:00**, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta o mediante gli addetti alla gestione del parcheggio;

All'ingresso il cliente ritirerà il biglietto, previo pagamento all'incaricato del parcheggio o alla cassa automatica, ed esporrà tale biglietto, in modo ben visibile, sul cruscotto anteriore del veicolo;

La mancata esposizione regolamentare del biglietto di pagamento della sosta, equivale al mancato pagamento della sosta stessa.

Si precisa che l'entrata in orario diverso da quello in cui vige l'obbligo del pagamento, non esime il cliente dal munirsi del biglietto nell'ipotesi di sosta prolungata fino all'ora in cui è obbligatorio il pagamento stesso e che il periodo di sosta minore a quello sopra disciplinato intero verrà considerato come periodo intero;

Qualora un veicolo venga abbandonato nel parcheggio, senza il pagamento del biglietto, per oltre due giorni, verrà bloccato con appositi congegni e restituito all'avente diritto solo dopo il pagamento della tariffa dovuta e delle spese di intervento, oltre alla verbalizzazione della relativa violazione prevista dal Codice della Strada;

Contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

In caso di esaurimento dei posti macchina nel parcheggio a pagamento in località Sauch, è autorizzato l'accesso e la sosta dei veicoli nella ZTL della Val de Sèn Nicolò, limitatamente ai primi 100 metri e secondo le indicazioni date dal personale addetto al parcheggio dei veicoli; detta sosta rimane sempre subordinata alla corresponsione della tariffa dovuta per il parcheggio a pagamento.

Sono esentati dal pagamento:

- a) i veicoli delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di pubblico soccorso, delle Forze Armate dello Stato;
- b) i veicoli dell'Amministrazione comunale e dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa o finalizzati all'esercizio delle attività di Amministratore;
- c) i veicoli al servizio delle persone invalide che espongono lo speciale contrassegno ed i veicoli appositamente attrezzati per il trasporto collettivo di persone invalide al servizio delle stesse;
- d) i veicoli dotati dell'autorizzazione al transito e alla sosta nella Z.T.L. nella Val de Sèn Nicolò oppure dell'autorizzazione al transito sulle strade forestali insistenti sul territorio dell'A.S.U.C. di Pozza, che devono esporre la stessa, in modo ben visibile, sul cruscotto del veicolo, rilevandosi che la mancata esposizione dell'autorizzazione equivale al mancato pagamento della sosta stessa.

INCARICA

L'A.S.U.C. di Pozza di Fassa per l'acquisto e l'installazione della segnaletica verticale in questione.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

La presente ordinanza ha validità dal 23 giugno al 7 settembre 2014.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale.
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

All'A.S.U.C. di Pozza di Fassa	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese
Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa
Al Servizio Polizia Locale	All'Ufficio Tecnico Comunale

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO

Dellagiacomo dott. Tullio